



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                      |                       |
|--------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CENTURELLI | LIVIA                | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BARBATA    | AGOSTINO MARIA CALOG | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | SALVO      | MICHELE              | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |                      |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10133/14  
spedito il 14/11/2014

- avverso INGUNZ.PAGA, n° N. 26 IMP.COM.PUBB.TA 2013  
contro: I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 10133/14

UDIENZA DEL

09/03/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

2407

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12-03-2015

Il Segretario

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, la \_\_\_\_\_ ha impugnato l'ingiunzione n. 26/2013 di pagamento della complessiva somma di € 5.715,00 nei suoi confronti emessa dalla s.r.l. I.C.A. - Imposte Comunali Affini, concessionaria della riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di Canegrate (MI), in relazione agli importi dalla stessa dovuti per esposizione pubblicitaria nel territorio comunale nell'anno 2013.

A sostegno dell'impugnazione mossa, deduceva la ricorrente l'illegittimità della pretesa azionata con riferimento agli interessi - per non esserne specificato il relativo conteggio, sotto l'aspetto della base di calcolo e delle aliquote prese a base - alle spese di riscossione - di cui non erano indicati i presupposti normativi (posto che i compensi per il servizio di riscossione erano dovuti solo al concessionario pubblico Equitalia, e non di privati come l'I.C.A.), ed era altresì prevista una maggiorazione per il caso di ritardato pagamento non solo spropositata ma anche calcolata per eccesso - nonché alle spese atto ivi esposte, in quanto sproporzionate rispetto ai costi stabiliti per gli invii raccomandati afferenti le procedure giudiziarie.

Per tutti tali motivi, la \_\_\_\_\_ instava per l'annullamento dell'ingiunzione impugnata previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.

Nel giudizio così radicato, si costituiva l'I.C.A. con atto con il quale contestava tutte le deduzioni avversarie, ribadendo la correttezza degli importi richiesti per interessi (legali, calcolati sul capitale secondo l'aliquota stabilita annualmente per legge), per spese di riscossione (quantificate come da D. L.vo n. 112/99), e per spese di notifica integrate dai costi vivi della notifica e dalle spese sostenute per la relativa produzione).

Concludeva pertanto la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.


Respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, osserva la Commissione - all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza, cui presenziavano entrambe le parti - che il proposto ricorso merita sostanziale accoglimento.

Posto invero che l'ingiunzione oggetto d'impugnazione, notificata il 2-9-2014, attiene al pagamento d'imposta di pubblicità relativa all'anno 2013, va ravvisata la fondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente alla quantificazione degli interessi pretesi nella complessiva misura di € 71,24, senza che sia specificata in alcun modo né la base del relativo calcolo né tanto meno l'aliquota applicata, che fino al 31-12-2013 era normativamente stabilita nel 2,5%, riducendosi all'1% dal 1°-1-2014 (cfr. Decreti Ministero Economia e Finanze rispettivamente del 12-12-2012 e del 12-12-2013).

Rilevato che peraltro nell'importo totale del debito - indicato nell'ingiunzione predetta come pari ad € 5.356,00 - risultano presumibilmente comprese le sanzioni, le quali ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D. L.vo n. 472/97 non producono interessi, deve concludersi che la mancata indicazione degli elementi di cui sopra inficia insanabilmente il calcolo degli interessi come operato dalla I.C.A., il quale risulta per l'effetto sfornito della necessaria motivazione.

Ne consegue che, pur dovendosi ribadire la debenza da parte della ricorrente degli interessi legali maturati sulle somme dalla stessa dovute a titolo di imposta, la relativa quantificazione nella misura di € 71,24 indicata nell'ingiunzione di cui è causa deve essere disattesa, in difetto della specificazione dei necessari elementi a supporto.

Del pari fondate sono le doglianze svolte dalla \_\_\_\_\_ con riferimento alle spese di riscossione, per l'assorbente ragione dell'illegittimità della pretesa della ICA di vedersi riconosciuti degli aggi ovvero compensi di riscossione, riservati per legge (cfr. art. 45 DPR n. 602/73, D.L.vo 112/99) alla riscossione coattiva mediante ruolo cui è preposto il concessionario pubblico Equitalia.



Risultano infine meritevoli di accoglimento anche le contestazioni mosse dalla ricorrente in punto "spese atto", esposte in misura di € 18,00 nella ingiunzione impugnata.

Anche a voler considerare tale voce riferita alle spese sostenute dalla I.C.A. per la notifica della predetta ingiunzione – pur non risultando ciò adeguatamente esplicitato - non può non rimarcarsi, infatti, come il costo ripetibile in materia di invii raccomandati afferenti le procedure giudiziarie sia stabilito in € 8,75 (cfr. Decreto Ministero Economia e Finanze del 12-9-2012, art. 2), mentre non risulta comprovato l'effettivo sostenimento di ulteriori spese vive da parte della mittente che ne comporti il relativo addebito, con la conseguenza che solo nella predetta misura può essere riconosciuto il diritto al rimborso del costo di notifica dell'atto da parte dell'I.C.A..

Alla luce di quanto precede, il ricorso proposto dalla ..... va accolto nei termini di cui sopra, disponendosi per l'effetto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 26/2013 quanto alle somme ivi esposte per interessi, spese di riscossione e spese atto, queste ultime per la misura superiore ad € 8,75.

Gravi motivi – suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse, dalla modesta entità delle somme in contestazione, le quali risultano peraltro in parte dovute dalla ricorrente quanto ad interessi ed a costi di notifica - suffragano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso come in motivazione.  
Spese compensate.

Milano, 9-3-2015

  
Il Presidente est.